

3° caso – Lesioni personali e sicurezza sui luoghi di lavoro

L'imputazione attiene ad un tragico evento verificatosi nella notte del 6 aprile 2009. A seguito di una violenta scossa sismica, l'edificio che ospitava il Convitto nazionale in L'Aquila subiva rilevanti crolli di porzioni di muratura e dei solai, a seguito dei quali derivavano gli eventi lesivi oggetto del processo.

La condotta contestata consiste **nella mancata chiusura ed evacuazione del Convitto**. Al B., nella veste di Dirigente scolastico del Convitto, è stato mosso l'addebito colposo di non aver valutato la totale inadeguatezza dell'edificio dal punto di vista statico e sismico, vetusto nelle strutture e mai sottoposto ad opere di ristrutturazione, privo di tutti i certificati di idoneità ed agibilità ed indicato in diversi documenti ingegneristici come edificio di media-elevata vulnerabilità sismica; e di aver colposamente omesso di adottare provvedimenti volti allo sgombero dell'edificio o comunque alla salvaguardia dell'incolumità degli studenti pur a seguito di numerose e rilevanti scosse sismiche verificatesi in precedenza; di avere omesso di redigere un idoneo piano per la sicurezza; di avere infine omesso qualunque valutazione sull'adeguatezza delle strutture portanti dell'edificio in termini di sicurezza statica e sismica.

Il Tribunale di L'Aquila ha affermato la responsabilità di B.L. in ordine ai reati di omicidio colposo in danno di Ce.Lu., N.O. e Z.M. e di lesioni colpose in danno di Co.Mi. e C.L.; e tale condanna è stata confermata in sede di appello.

L'imputato, nella veste di dirigente scolastico, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo una serie di censure.

- Sostiene di non aver mai assunto il ruolo di garante. Egli non era tenuto ad elaborare specifici progetti per l'adeguamento dell'edificio. E la legge attribuisce ad altri soggetti l'obbligo di provvedere ai lavori per assicurare la resistenza sismica. L'imputato non è mai stato al vertice di un ente pubblico dotato di mezzi o risorse proprie, nè è stato nominato soggetto attuatore per l'eliminazione del rischio sismico; nè, ancora, ha mai ricoperto alcuno degli incarichi che a livello nazionale o locale implicano obblighi nella materia.
- Si aggiunge che il Convitto nazionale è dotato di personalità giuridica e sottoposto alla tutela del Provveditorato agli studi cui sono inviati per l'approvazione gli atti e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L'ente ha dunque un vincolo gerarchico di dipendenza funzionale rispetto al Provveditorato agli studi; e la personalità giuridica deve essere intesa unicamente come una sorta di limitata facoltà gestionale. La posizione dell'imputato non è sotto alcun profilo paragonabile a quella attribuita ai rettori delle università e non implica, quindi, poteri di intervento sugli immobili.
- La sentenza si è basata su circostanze inesistenti e contraddette da prove incontrovertibili acquisite in atti. La cittadina di L'Aquila era oggetto da mesi di rilevanti scosse e l'imputato, nella veste di dirigente scolastico, doveva attenersi solo a dati certi, elementi incontrovertibili, norme vigenti ed ordini della pubblica amministrazione legittimamente impartiti; e non lasciarsi condizionare da questioni non scientifiche o emozionali. L'area in questione era classificata come zona sismica n. 2, cioè con sismicità media e dunque non caratterizzata da terremoti di forte intensità. In conclusione, la capacità di decisione dell'imputato era condizionata dalle dichiarazioni ufficiali. Difettava la possibilità di prevedere l'evento verificatosi. La conformità del comportamento dell'imputato ai dettami della detta

Commissione è tale da richiedere l'applicazione dell'art. 51 cod. pen. per aver adempiuto ad un dovere imposto da un ordine della pubblica autorità, che dovrebbe essere semmai ritenuta responsabile degli accadimenti.

- Oltre a ciò, si deduce ancora, nessun comportamento antigiuridico è stato tenuto dal ricorrente, posto che da un punto di vista regolamentare i minori potevano essere fatti uscire solo se affidati all'esercente la potestà genitoriale o ad un maggiorenne all'uopo delegato; e che la Protezione civile aveva categoricamente escluso situazioni di pericolo o il sorgere di problematiche ulteriori rispetto a quanto fino a quel momento avvenuto. E la decisione di un istitutore, cioè di un docente, di dar corso allo sgombero fu assunta in assenza di alcuna autorizzazione da parte del dirigente scolastico.

Cassazione penale sez. IV - 23/10/2015, n. 2536

La Cassazione conferma la condanna.

Anzitutto, rammenta che ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994 i Convitti nazionali hanno per fine l'educazione e lo sviluppo intellettuale fisico dei giovani. **Il dirigente scolastico ha numerosi obblighi definiti dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2 e dal D.M. n. 292 del 1996, art. 1: egli riveste la qualità di datore di lavoro.** Su di lui dunque incombono tutti gli obblighi datoriali che vengono analiticamente rammentati. La rilevanza di tale normativa è stata recepita dalla circolare ministeriale n. 119 del 29 aprile 1999. Tale circolare si inserisce nella normativa di riferimento costituita dal richiamato D.Lgs. n. 81 e da alcuni decreti ministeriali attuativi.

Le circolari chiariscono **la sostanziale parificazione tra datore di lavoro e dirigente scolastico. Vi è dunque in primo luogo un obbligo di valutazione dei rischi da esprimere in apposito documento con la collaborazione del responsabile della sicurezza.**

Gli obblighi in questione si intendono assolti ai sensi del D.Lgs. n. 81, art. 18, comma 3, con la richiesta di opportuni interventi nei confronti delle amministrazioni competenti; fermo restando l'obbligo di garantire nelle more dell'intervento richiesto un equivalente livello di sicurezza e, nel caso in cui ciò non sia possibile, di interrompere l'attività. Ulteriore conferma si rinviene nel D.M. 29 settembre 1998, n. 382. Il preminente rilievo attribuito alla posizione di garanzia del dirigente scolastico è ribadito nella circolare ministeriale n. 119 del 1999 che, proprio per ciò che concerne gli interventi sulle strutture prevede l'obbligo del capo d'istituto di adottare ogni misura idonea e contingente in caso di grave ed immediato pregiudizio per l'incolumità dell'utenza. Si configura insomma una **pregnante posizione di garanzia in tema di incolumità delle persone.**

Diverse sono le fonti della posizione di garanzia di costui. Il Convitto, pur con le sue peculiarità, è una scuola media di secondo grado e tale qualificazione rende evidente l'obbligo di garantire la sicurezza dei ragazzi ospiti.

Tale obbligo si aggiunge e sovrappone a quello che deriva dal rapporto contrattuale anche da contatto. Il contratto di ospitalità obbligava il vertice dell'istituto a garantire che essa fosse prestata in una condizione di sicurezza. La qualificazione poi come istituto scolastico con presenza anche di minorenni comporta **un'ulteriore obbligo di protezione che deriva proprio dalla funzione di educativa che pone il dirigente scolastico in posizione di vertice;** come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. In caso di danno la responsabilità è di natura contrattuale atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione determina la instaurazione di un vincolo negoziale.

La responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che, quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che, quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. **Si tratta di principi con ancor maggiore evidenza applicabili alla figura del dirigente scolastico.**

Oltre a ciò, **trova applicazione il D.Lgs. n. 81, art. 2 in relazione agli obblighi che gravano sul dirigente scolastico quale datore di lavoro.** Analogo obbligo derivava dalla qualifica di organo di vertice dell'ente proprietario e quindi custode dell'immobile, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica. La proprietà dell'immobile si desume non solo dal dato catastale ma da altri univoci elementi come il decreto ministeriale riguardante la tutela vincolistica che ha indicato le particelle interessate come di proprietà del Convitto. Peraltro, l'obbligo della Provincia non esclude quella del dirigente scolastico di interessarsi della solidità della struttura e di assumere iniziative di controllo autonome da segnalare anche all'ente deputato alla manutenzione e di assumere comunque le decisioni conseguenti per la tutela degli ospiti. Al riguardo viene richiamato il decreto ministeriale 30 settembre 1977 recante norme cautelari volte garantire la sicurezza statica di tutte le costruzioni scolastiche.

La Cassazione ritiene che tale obbligo sia stato palesemente violato **a causa della mancata valutazione della totale inadeguatezza dell'edificio dal punto di vista statico, sismico.** Esso era vetusto e non sottoposto ad opere di ristrutturazione, privo di certificati di idoneità statica, di collaudo statico, di certificazione di prevenzione antincendi, indicato nel censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici speciali della regione Abruzzo nell'anno 1996.

In una situazione in cui da mesi la zona era interessata dal continuo stillicidio delle scosse, egli ha **omesso di porre la dovuta attenzione alle condizioni in cui versava la struttura, documentate dalle infiltrazioni di acqua piovana, dalla caduta di intonaci, dalle imponenti crepe.** D'altra parte lo stato dell'edificio era perfettamente noto all'imputato non solo in relazione a quanto riferito dai ragazzi ma anche in quanto lo stesso alloggiava nell'edificio con la sua famiglia. Inoltre l'ingegnere responsabile della sicurezza aveva ampiamente relazionato per iscritto circa le gravi carenze riscontrate nelle strutture a seguito di periodici sopralluoghi in tutti i locali. La professionista ha ricordato in dibattimento di avere direttamente rappresentato al dirigente scolastico le criticità strutturali e di aver personalmente assistito ai colloqui telefonici con i tecnici della Provincia con riferimento alle problematiche dell'immobile.

Anche dalla testimonianza del direttore amministrativo emerge che l'edificio è dotato di un piano di emergenza nel quale erano espressamente previsti gli interventi di evacuazione in caso di terremoto e che erano state fatte diverse esercitazioni. La mancata evacuazione del Convitto, protrattasi per un intollerabile lasso temporale, rappresenta il punto nodale della responsabilità penale dell'imputato. Del resto la fatiscenza dell'edificio è stata riferita da diversi testi che nel corso degli anni si sono occupati di interventi edilizi sull'edificio.